Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 23 marzo 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 76 DEL 23 MARZO 1957:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Elenco delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate durante il semestre 1° luglio-31 dicembre 1956.

(1007)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 febbraio 1957, n. 87.

Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario in Istituto di diritto agrario internazionale e comparato con sede in Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Osservatorio italiano di diritto agrario, eretto in ente morale con regio decreto 16 luglio 1936, n. 1423, assume la denominazione di Istituto di diritto agrario internazionale e comparato.

L'Istituto, che ha sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono stabilite da uno statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per gli affari esteri, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Per il funzionamento dell'Istituto è concesso un contributo di lire 15.000.000 (quindici milioni) annue, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico del «Fondo speciale» destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Mediante regolamenti proposti dal Consiglio direttivo dell'Istituto, da sottoporre all'approvazione dei Ministri per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e per le foreste e per il tesoro, saranno stabilite le norme di attuazione dello statuto dell'Istituto medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 21 febbraio 1957, n. 88.

Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina ed altre norme integrative e modificative della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato per le sovvenzioni da accordarsi alla Società anonima per le ferrovie del Sud-est per l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina, ritenuto ammissibile con voto 17 maggio 1955, n. 30-A, dalla Commissione istituita con l'art. 10 della legge medesima, a lire 3.327.000 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e a lire 2.894.000 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse.

Dette sovvenzioni, determinate sulla base di previsione di spese e di introiti che tengono conto anche dei risultati di esercizio delle linee automobilistiche in concessione alla Società medesima nella penisola Salentina, sostituiscono quelle accordate con l'art. 16 dell'atto di concessione 14 ottobre 1931, approvato con regio decreto legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459, e saranno assoggettate soltanto alle revisioni previste dall'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 2.

La sovvenzione accordata ai sensi dell'art. 6 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, ha decorrenza dalla data di ultimazione delle opere, fissata entro il termine di tempo di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge stessa od in quello prorogato ai sensi dell'art. 8, comma secondo.

La medesima decorrenza è assunta per la determinazione della scadenza della concessione anche agli effetti della proroga di cui all'art. 9, comma primo.

Art. 3.

A parziale modifica dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, in 1221, le ferrovie e tramvie extraurbane per le quali, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 3, non si faccia luogo alla rivalutazione della sovvenzione prevista dal successivo art. 5, potranno continuare ad usufruire, dal 1° luglio 1952 fino alla scadenza del termine di tempo stabilito per la effettiva esecuzione delle opere per le quali viene assentito un contributo dello Stato, dei sussidi integrativi di esercizio di cui all'art. 27, lettera *b*), del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121.

Detti sussidi integrativi saranno ripetibili nel corso della concessione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, per la parte eccedente l'importo delle sovvenzioni assentibili entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 4.

Al pagamento della sovvenzione di esercizio di cui all'art. 1 della presente legge sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'art. 17, comma primo, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — MEDICI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 1° marzo 1957, n. 89.

Bando di concorso speciale per esame e per titoli a posti di direttore didattico in prova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per esami e titoli a trecentocinquanta posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari i quali, avendo prestato sei anni di servizio di ruolo, abbiano esercitato ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, alla data del 30 settembre antecedente a quella del relativo bando di concorso, l'incarico effettivo di direttore didattico, con qualifica di « ottimo » o « distinto », per almeno tre anni scolastici, anche se non consecutivi, e per almeno due se si tratta di ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra.

Per partecipare al concorso speciale gli insegnanti elementari dovranno essere altresì forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero, ovvero di laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla Facoltà di lettere o filosofia, ovvero di diplomi in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciati dai soppressi istituti superiori di magistero o di laurea in giurisprudenza.

Gli esami del concorso constano di una prova scritta, consistente nello svolgimento di un tema di legislazione sull'istruzione elementare, e di un colloquio il cui programma è quello stabilito dalle vigenti disposizioni per la prova orale degli ordinari concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 1° marzo 1957, n. 90.

Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La scuola elementare nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I Consigli provinciali scolastici, sentito il parere dell'ispettore scolastico, compilano, in base ai criteri fissati da apposito regolamento che sarà emanato dal Ministro per la pubblica istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco delle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti, poste nei Comuni di cui al precedente art. 1, che debbano essere considerate come situate in zona disagiata. Tale elenco è sottoposto a revisione triennale.

Art. 3.

Ai fini dello svolgimento della carriera e del trattamento di quiescenza, viene riconosciuto agli insegnanti di ruolo che abbiano prestato almeno un triennio di ininterrotto servizio, con qualifica non inferiore a distinto, in una stessa sede, tra quelle di cui all'art. 2, il diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio.

Analogamente ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali, è riconosciuto, al personale insegnante non di ruolo, il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi anzidette secondo i criteri che di volta in volta verranno fissati nell'apposita ordinanza ministeriale.

Art. 4.

Nell'assegnazione della sede sarà data, a parità di titoli, ai vincitori di concorsi e agli insegnanti che facciano richiesta di trasferimento, la precedenza, su ogni altro aspirante, ai maestri residenti nel Comune.

Agli insegnanti di ruolo e non di ruolo assegnati alle sedi di cui all'art. 2 non può essere concessa la deroga dall'obbligo della residenza nella sede di servizio.

In mancanza di titolare e di insegnante soprannumerario nelle scuole elementari di cui all'art. 2, al maestro residente nel Comune da almeno tre anni è data la precedenza assoluta nel conferimento dell'incarico annuale.

Il maestro incaricato ha diritto al mantenimento del posto, in base alla qualifica e alla permanenza nella sede medesima, qualora il posto occupato rimanga vacante.

Art. 5.

L'obbligo fatto ai Comuni, per effetto delle norme contenute negli articoli 55, 107 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire gratuitamente un conveniente alloggio agli insegnanti elementari, viene esteso a tutte le Amministrazioni comunali nel cui territorio si trovino le sedi di cui all'art. 2.

Ai Comuni che, per le scuole di cui all'art. 2, intendono costruire nuove sedi scolastiche con alloggio per l'insegnante o ai Comuni che, dotati del solo edificio scolastico, intendono costruire l'alloggio, è concesso il contributo dello Stato del 6 per cento come previsto dalla lettera *a*) dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Art. 6.

Sono istituite scuole elementari statali, in relazione alle necessità di adempimento dell'obbligo scolastico, presso i convitti-scuola montani, sorti per iniziativa dello Stato o di enti pubblici locali o di enti morali per assicurare una preparazione preprofessionale idonea ai compiti propri dell'economia locale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — TAMBRONI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 5 marzo 1957, n. 91.

Erezione in Comune autonomo della frazione di Posta Fibreno con distacco dal comune di Vicalvi in provincia di Frosinone.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Posta Fibreno del comune di Vicalvi, in provincia di Frosinone, è costituita in Comune autonomo con omonima denominazione.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni.

Il Prefetto di Frosinone, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Vicalvi e Posta Fibreno.

Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Frosinone, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Vicalvi da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Posta Fibreno.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Vicalvi.

Al personale in servizio presso i commi di Vicalvi e di Posta Fibreno che sarà inquadrato nei predetti or-

ganici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO.

LEGGE 5 marzo 1957, n. 92.

Costituzione in Comune autonomo della frazione di Colli di Labro in provincia di Rieti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Colli di Labro del comune di Labro, in provincia di Rieti, è costituita in Comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale alla esecuzione della presente legge.

Il Prefetto di Rieti, sentita la Giuta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Labro e Colli di Labro.

Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Labro da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Colli di Labro.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Labro.

Al personale in servizio presso i comuni di Labro e Colli di Labro che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 7 marzo 1957, n. 93.

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346 « istitutivo dell'E.N.A.M. » ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« L'Ente ha il fine di assistere: gli insegnanti elementari di ruolo, i direttori didattici, gli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione e i loro familiari; gli orfani minorenni dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto e le vedove non rimaritate degli insegnanti elementari di ruolo, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione.

E' parimenti scopo dell'Ente l'assistenza in favore del sottonotato personale in quanto esso chieda ed ottenga l'iscrizione ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 4:

a) insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato e loro familiari;

b) insegnanti in servizio delle scuole elementari parificate e loro familiari;

c) insegnanti e direttrici in servizio delle scuole materne mantenute dai Comuni e da enti morali e loro familiari.

Per familiari assistibili si intendono:

1) il coniuge convivente e a carico dell'iscritto. Il marito dell'iscritta ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro e a totale carico dell'iscritta stessa;

2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, di età inferiore ai 21 anni o di età superiore quando siano anche permanentemente inabili al lavoro;

3) i genitori riconosciuti a carico;

4) le sorelle e i fratelli maggiorenni permanentetemente inabili al lavoro conviventi a carico dello iscritto ».

Art. 2.

Dopo l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

« L'Ente provvede nei limiti e con le modalità da stabilirsi nello statuto:

a) all'assistenza degli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto mediante la concessione di posti gratuiti in convitto, di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;

b) all'assistenza dei figli degli iscritti mediante la concessione di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;

c) all'ammissione degli orfani e di figli degli iscritti in colonie marine e montane;

d) all'ammissione degli iscritti e dei loro familiari in case di soggiorno di proprietà dell'Ente o in alberghi convenzionati in località di cura, marine e montane;

e) all'ammissione in case di riposo di proprietà dell'Ente degli insegnanti elementari, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in pensione già iscritti all'Ente, privi di assistenza familiare;

f) alla concessione, agli iscritti in attività di servizio, di prestiti a mezzo di apposita Cassa autonoma;

g) alla istituzione di altre eventuali forme di prestazioni di carattere assistenziale ».

Art. 3.

L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con un contributo mensile a carico degli iscritti pari all'1 per cento dell'ammontare lordo dello stipendio degli iscritti stessi e calcolato secondo il disposto dell'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

b) con gli eventuali contributi dello Stato, di Enti e di privati;

c) con lasciti, donazioni ed ogni altro provento.

I contributi degli iscritti di cui alla lettera *a)* sono versati all'Ente direttamente dal Ministero della pubblica istruzione per quanto si riferisce al personale insegnante, secondo modalità da stabilirsi di comune accordo tra il Ministero e l'Ente medesimi.

Per quanto riguarda invece il personale direttivo e ispettivo i contributi verranno trattenuti dagli Uffici provinciali del Tesoro e versati mensilmente da questi ultimi direttamente all'Ente ».

Art. 4.

L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti d'ufficio all'Ente:

a) gli insegnanti di ruolo in attività di servizio

b) i direttori e gli ispettori scolastici in attività di servizio.

Gli iscritti d'ufficio mantengono il diritto alle prestazioni di cui al precedente art. 2-*bis* anche dopo il collocamento in pensione.

Gli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, gli insegnanti delle scuole elementari parificate nonchè le direttrici e le maestre titolari delle scuole materne di cui alla lettera *c)* del secondo comma dell'art. 2 possono essere iscritti all'Ente su loro domanda alle condizioni determinate dallo statuto ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è così composto:

a) un presidente nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e scelto tra una terna di nominativi di iscritti di ufficio all'Ente proposti dai componenti di cui alle lettere seguenti;

b) un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;

c) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;

d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo;

e) sei rappresentanti eletti dagli iscritti di ufficio all'Ente di cui alla lettera *a)* del precedente art 4 e scelti tra i maestri in attività di servizio o a riposo;

f) un rappresentante eletto dagli iscritti d'ufficio all'Ente di cui alla lettera *b)* del precedente art 4 e scelto tra i direttori e gli ispettori delle scuole elementari in attività di servizio o a riposo ».

Art. 6.

Il penultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione è altresì costituito presso l'Ente un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri designati rispettivamente dal Ministro per la pubblica istruzione, da quello per il tesoro e dalla Corte dei conti e scelti tra funzionari in servizio o a riposo delle rispettive Amministrazioni ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Ente dura in carica un quadriennio. Le elezioni previste alle lettere *e)* ed *f)* dell'art. 5 della presente legge si svolgono secondo le modalità fissate dallo statuto dell'Ente ».

Norme transitorie.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione costituito il 1° marzo 1954 dura in carica fino al 1° marzo 1958.

Art. 9.

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici in pensione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, hanno diritto alle prestazioni a decorrere dalla data medesima.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 12 marzo 1957, n. 94.

Estensione al liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia e al liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni per le quali è consentita l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le Università e gli Istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » (oggi « Deledda ») di Genova e Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, sono estese alle alunne del liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia e del liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, ai quali si applicano anche le norme dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1957.

Proroga delle modalità di versamento del contributo dovuto per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1952, relativo alla determinazione dell'ammontare e delle modalità di versamento del contributo a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1955, con il quale sono state apportate alcune modifiche al suddetto decreto;

Considerata l'opportunità di prorogare a tutto il 31 dicembre 1957 la esecuzione delle ispezioni ordinarie nei confronti degli enti cooperativi non ancora sottoposti a revisione nei bienni precedenti;

Considerata, altresì, l'opportunità di prorogare anche per il biennio 1957-58 le modalità stabilite per l'accertamento, la notifica e il versamento del contributo suddetto dagli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto per il biennio 1953-54;

Sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti cooperativi, che nei precedenti bienni non sono stati ancora sottoposti alla ispezione ordinaria obbligatoria prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, potranno essere revisionati nel corso dell'anno 1957, con riferimento al biennio 1955-56 anche ai fini del contributo da essi dovuto e di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1952.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1952, dovuto per il biennio 1957-58 dagli enti cooperativi aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e dagli enti cooperativi non aderenti alle dette associazioni, sarà versato in unica soluzione successivamente alla revisione ordinaria relativa al biennio stesso.

Art. 3.

Ai fini della riscossione del contributo dovuto per il biennio 1957-58, le notifiche saranno effettuate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'atto della revisione ordinaria.

Art. 4.

Per la riscossione del contributo dovuto per il biennio 1957-58, gli elenchi degli enti cooperativi, tenuti al versamento del contributo stesso, saranno predisposti trimestralmente dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vi saranno inseriti gli enti revisionati nel trimestre precedente.

Art. 5.

Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo dovranno uniformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Roma, addì 21 febbraio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1773)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei villini nuovi, sita nell'ambito del comune di Genova-Pegli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 luglio 1955 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei villini nuovi, sita nell'ambito del comune di Genova-Pegli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Genova;

Riconosciuto che la zona predetta oltre a costituire un caratteristico insieme di valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere importanti visioni panoramiche;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova-Pegli, confinante a nord con la quota 200 a partire dalla zona di rio Rexello, strada vicinale dell'acquedotto, fino all'imbocco con via Varenna; ad est con via Varenna, fino alla zona vincolata di villa Durazzo Pallavicini; a sud con la zona di villa Durazzo Pallavicini, con il cimitero di Pegli (escluso), con via B. Martino, con via Bonavino e con via A. Ricasoli; ad ovest con la zona del rio Rexello, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 febbraio 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n. 28

Il giorno 12 luglio 1955, alle ore 16, si è riunita la Commissione provinciale per le bellezze naturali di Genova, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti in via Balbi n. 10, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*);

3) GENOVA-PEGLI - Zona villini nuovi, progetto Gambino a firma ing. Causa;

(*Omissis*).

La Commissione accoglie la proposta di vincolo della zona, definita sulla planimetria in esame e limitata dai seguenti confini:

nord: quota 200 a partire dalla zona di rio Rexello proposta per il vincolo col verbale n. 25, strada vicinale dell'acquedotto, fino all'imbocco con via Varenna;

est: via Varenna, sino alla zona vincolata della villa Durazzo Pallavicini;

sud: zona vincolata della villa Durazzo Pallavicini, cimitero di Pegli (escluso), via B. Martino, via Bonavino, via A. Ricasoli;

ovest: zona proposta per il vincolo col verbale n. 25, del rio Rexello.

Per il seguente motivo:

« Zona alle spalle dell'abitato di Pegli, avente interesse panoramico per il caratteristico aspetto e per i numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico, da cui si godono importanti visioni panoramiche ». (Art. 1, comma 3 e 4).

(*Omissis*).

Il presidente: A. VIRGILIO

Il segretario: Mazzino EDOARDO

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1957.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno, e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Livorno, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rafanelli dott. Paolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Antoni dott. Renzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fontani rag. Alberto, rappresentante del Genio civile;

Bertini dott. Ugo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giglioli dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Del Lucchese Valdo, Casali Elio, Ristori Bruna, Miniati Giovanni, Puliti Gianni, Barsacchi Primo e Baggiani rag. Alvaro, rappresentanti dei lavoratori;

Bertoletti dott. Fausto, Bandinelli Natale, Mannucci dott. Ettore e Lenzi Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Potenti cav. Ciniro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1762)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Varese;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Varese n. 1621 in data 21 febbraio 1957,

con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Durante Giovanni, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Associazione industriali di Varese con il rag. Pasini Federico;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Pasini Federico è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, della Commissione provinciale per il collocamento di Varese in sostituzione del rag. Durante Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1763)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 marzo 1957.
Proroga della gestione commissariale del comune di Badia Polesine.

Relazione illustrativa al decreto prefettizio n. 773/9 Gab. del 15 marzo 1957

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956, si provvedeva allo scioglimento del Consiglio comunale di Badia Polesine per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso e alla nomina di un commissario straordinario per la gestione del Comune stesso nella persona del dott. Ruggero Fusillo.

Con il 24 corrente mese verrà a scadere il termine di tre mesi — dalla data di insediamento del commissario — previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2832.

Poichè l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti sconsiglia la cessazione della gestione commissariale, e poichè anche non appare opportuno far procedere alle elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale quando la stagione invernale non è ancora terminata, si ritiene necessario di prorogare di tre mesi la gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con allegato decreto prefettizio di pari data, si provvede alla proroga di tre mesi, decorrenti dal 24 marzo 1957, della gestione commissariale in atto presso il comune di Badia Polesine, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Rovigo, addì 15 marzo 1957

Il prefetto: SCOLARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1956, con il quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Badia Polesine e fu provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Ruggero Fusillo;

Considerato che col 24 corrente mese verrà a scadere il termine di tre mesi — dalla data di insediamento del commissario — previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale n. 103, del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Badia Polesine è prorogata di tre mesi a decorrere dal 24 marzo 1957.

Rovigo, addì 15 marzo 1957

Il prefetto: SCOLARO

(1774)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 16 marzo 1957.
Proroga della gestione commissariale del comune di Viadana.

Relazione illustrativa del decreto prefettizio, concernente la proroga della gestione commissariale del comune di Viadana

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1957, venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Viadana, per i motivi indicati nella relazione allegata al decreto stesso e nominato commissario straordinario il dott. Ugo Brunetti.

La persistenza della particolare situazione che determinò, a suo tempo, lo scioglimento del Consiglio comunale, la necessità di seguire l'impostazione di alcuni problemi di particolare interesse, l'opportunità di convocare i comizi elettorali dopo trascorsa la stagione invernale, la quale non avrebbe consentito a tutti gli elettori, particolarmente a quelli residenti nelle campagne e lontani dai centri abitati, dall'esercitare il diritto di voto, hanno reso necessaria la proroga per altri tre mesi, con decorrenza dal marzo 1957 della gestione commissariale in atto presso il comune di Viadana.

A ciò si è provveduto col decreto prefettizio in pari data, unito alla presente relazione.

Mantova, addì 16 marzo 1957

Il prefetto: CARUSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1957, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Viadana e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di detto Comune nella persona del dott. Brunetti Ugo;

Ritenuta la necessità, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, di prorogare di altri tre mesi la gestione commissariale scadente nel corrente mese di marzo 1957;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1955, n. 148 e 103, regio decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2839, richiamati in vigore dal testo unico 1° aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Viadana è prorogata di altri tre mesi decorrenti dal 18 marzo 1957

All'attuale commissario straordinario sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1956.

Mantova, addì 16 marzo 1957

Il prefetto: CARUSO

(1775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sarnano (Macerata) di un mutuo di L. 3.850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1791)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 367, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Strangolagalli (Frosinone) di un mutuo di L. 2.980.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1786)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savogna d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Savogna d'Isonzo (Gorizia) di un mutuo di L. 2.360.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1788)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 335, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taurianova (Reggio Calabria) di un mutuo di L 6.270.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1785)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sellia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 353, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sellia (Catanzaro) di un mutuo di L. 694.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1787)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n 6 Interno, foglio n. 359, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sarnano (Macerata) di un mutuo di L. 4.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1790)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 334, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) di un mutuo di lire 16.420.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1956.

(1783)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 341, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villanova Marchesana (Rovigo) di un mutuo di L. 1.530.000, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1956.

(1784)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sasso Feltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 293, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sasso Feltrio (Pesaro) di un mutuo di L 1.815.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1789)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n 6 Interno, foglio n. 300, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro) di un mutuo di L. 6.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1792)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n. 6 Interno, foglio n. 338, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) di un mutuo, di L. 13.190.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1956.

(1793)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1957, registro n 6 Interno, foglio n. 292, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Ippolito (Pesaro) di un mutuo di L. 1.410.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1794)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo ed espropriazione senza indennizzo di terreni costituenti il « terzo residuo », da trasferirsi all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 16 febbraio 1957 (*registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 143*) è stato disposto, nei confronti della ditta MACRI' Francesco Paolo fu Giuseppe Raffaele (eredi):

a) la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3254, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario *n. 4*);

b) il trasferimento senza indennizzo a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila Sezione speciale per la riforma fondiaria, dei predetti terreni (Ha. 80.86.10), ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(1754)

Determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 15 marzo 1956, n. 156, delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Blera (Viterbo), di complessivi ettari 194.59.17, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta PONTESILLI Antonio fu Ascenzo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, è determinata in L. 14.803.060.60 (lire quattordicimilioniottocentotremilasessanta e cent. 60), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 17 gennaio 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1751)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Ente Puglia e Lucania

A parziale rettifica dell'avviso (4961) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 22 ottobre 1956, n. 267, alla pag. 3812, colonna 11ª, n. 32 d'ordine, (ditta VISOCCHI Margherita ed Elena fu Achille Castelluccio dei Sauri) in luogo di « 17-7-1953 » leggasi « 16-8-1953 ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, nell'allegato 1 al decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3310, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 17 gennaio 1953, n. 13, supplemento ordinario n. 5, alla pagina 67, l'intestazione della ditta è rettificata in: « VISOCCHI Margherita ed Elena fu Achille rispettivamente per il 45,91 % e per il 54,09 % in termini di reddito dominicale ».

(1748)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	851288 (nuda proprietà)	Schiaffino Luisita, Rinaldo ed Anna Rosa fu Carlo-Salvatore o Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Olivieri Marcella fu Luigi vedova Schiaffino Carlo-Salvatore o Carlo, domiciliati a Genova, quali eredi indivisi del padre, con usufrutto a favore di Olivieri Marcella fu Luigi vedova Schiaffino Carlo-Salvatore o Carlo, dom. a Genova	315 —
P. R. 3,50 % (1934)	506815 (nuda proprietà)	Intestazione e usufrutto, ecc. come sopra	217 —
Rendita 5 % (1935)	113755 (nuda proprietà)	Morelli Maria Vittoria di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Rignano Flaminio (Roma), con usufrutto a Paccoi Annita fu Ubaldo, dom. in Roma	2.700 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 gennaio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(376)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 22 marzo 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,83	624,82	624,89	624,79	624,83	624,815	624,925	624,86	624,84
$ Can.	654 —	654,35	654,50	653,90	653,30	653,90	653,80	652 —	654 —	654 —
Fr. Sv. lib.	145,78	145,79	145,78	145,81	145,65	145,79	145,805	145,78	145,80	145,80
Kr. D.	90,50	90,55	90,52	90,55	90,55	90,50	90,55	90,72	90,51	90,50
Kr. N.	88,05	88,08	88,05	88,095	88,07	88,05	88,08	88 —	88,06	88,06
Kr. Sv.	121,59	121,56	121,58	121,64	121,62	121,60	121,60	121,40	121,59	121,60
Fol.	165,24	165,23	165,27	165,27	165,25	165,26	165,24	165 —	165,25	165,22
Fr. B.	12,517	12,52	12,505	12,51875	12,52	12,52	12,5175	12,52	12,51	12,515
Fr. Fr.	178,39	178,38	178,35	178,40	178,35	178,38	178,38	178,48	178,39	178,37
Fr. Sv. acc.	143,45	143,38	143,38	143,45	143,44	143,45	143,44	143,40	143,47	143,40
Lst.	1757,50	1758,75	1758,175	1759,50	1758,25	1757 —	1759,25	1760,50	1757,50	1758,75
Dm. occ.	149,76	149,76	149,72	149,78	149,70	149,76	149,755	149,84	149,76	149,75
Scell. Aust.	24,155	24,15	24,165	24,1675	24,165	24,15	24,16	24,17	24,15	24,17

Media dei titoli del 22 marzo 1957

Rendita 3,50 % 1906	63,80
Id. 3,50 % 1902	57,70
Id. 5 % 1935	90,30
Redimibile 3,50 % 1934	79,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,50
Id. 5 % 1936	95,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,40

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1957

1 Dollaro USA	624,852
1 Dollaro canadese	653,85
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,55
1 Corona norvegese	88,087
1 Corona svedese	121,62
1 Fiorino olandese	165,255
1 Franco belga	12,518
100 Franchi francesi	178,39
1 Franco svizzero acc.	143,445
1 Lira sterlina	1759,375
1 Marco germanico	149,767
1 Scellino austriaco	24,164

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « C.O.M.I.O.S. » fra miticoltori e ostricoltori, con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 marzo 1957, i poteri conferiti al prof. Leonardo Paradiso, commissario governativo della Società cooperativa « C.O.M.I.O.S. » fra miticoltori e ostricoltori, con sede in Taranto, sono stati prorogati dal 28 febbraio al 31 maggio 1957.

(1768)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta D'Ambrosi Giuseppe fu Ettore, già esercente in Milano, via Boccaccio n. 14. Tali marchi erano contrassegnati col n. 533-MI.

(1720)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Kersevan Luigi;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per la esecuzione del predetto regio decreto-legge;

Decreta:

Al sig. Kersevan Luigi nato a Catania addì 5 giugno 1935, residente a Gorizia in Riva Piazzutta, 2, di condizione meccanico è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Kersevan in Carli.

Gorizia, addì 6 marzo 1957

Il prefetto: DE ZERBI

(1697)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di venti archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466, che modifica gli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi di impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che reca norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, relativo alla estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale nonchè le modifiche da esso apportate con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, recante provvedimenti in favore degli invalidi di guerra;

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 465, che eleva il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi in favore degli assistenti ordinari, straordinari, ecc. delle Università;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa alla applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra nonchè la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa alla assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, relativo alle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 13 aprile 1953, n. 340, che reca modifiche alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sull'ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che reca norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami per l'ammissione di venti archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere forniti della laurea conseguita presso la Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di lettere e filosofia o di filosofia o di magistero.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparato, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, a norma delle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

e) per i profughi che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137.

Detto limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) di cui all'art. 4 della legge 16 aprile 1953, n. 409;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile o che appartengono ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra.

Essi devono beneficiare, però, di pensioni o di assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, restando esclusi precisamente, gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, nelle voci numero 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Per gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio

prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria. Il limite di età, comunque, non può superare i quaranta anni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1956, n. 16.

Tutti i detti limiti devono riferirsi alla data di scadenza del termine indicato nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima purchè complessivamente il candidato non superi il quarantesimo anno di età, salvo quanto previsto in favore degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatti di guerra e degli invalidi per servizio.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati dello Stato;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezione che influiscono sul rendimento in servizio;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato), dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il trentesimo anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel punto 2) del precedente articolo, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno, tuttavia, indicare a quale Archivio di Stato preferirebbero essere assegnati per quel conto che di codesto desiderio il Ministero crederà di tenere.

Nelle domande dovrà esplicitamente essere dichiarata la lingua obbligatoria scelta dal candidato (punto V) del successivo art. 10 e, per coloro che lo desiderino, la prova facoltativa su una o più lingue, fra quelle indicate nel punto VI) dell'art. 10.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui al punto VI) dell'art. 2 del presente decreto.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti, i partigiani combattenti e le categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 20 marzo 1948 ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità; il primo mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono ovvero dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato) nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dal punto 2) del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Il certificato di cittadinanza delle persone nate nei Comuni della provincia di Bolzano, nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo, e Pieve di Livinallongo, in provincia di Bolzano e nei comuni di Bronzolo, Termeno, Capriano, Cortaccia, Egna, Negrè, Fondo, Montagna, Ora, Rumo, Salorno, Trodena e Valdagno in provincia di Trento, rilasciato dal Comune nel quale l'interessato risiede e legalizzato dalla autorità competente, dovrà essere integrato del visto di conferma del Commissario del Governo della Regione Trentino-Alto Adige;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato su carta da bollo da L. 100. di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L 100 da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante ha l'idoneità fisica all'impiego.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato della autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3) della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

i) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art 6.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente art. 5 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*) dell'art. 5.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *i*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui all'art. 3.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 1 del regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, e dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

I) Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente ai nostri giorni;

II) Diritto amministrativo e costituzionale;

III) Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) Traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) Le materie delle prove scritte;

II) Nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) Economia politica;

IV) Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato; nozioni di statistica teorica (generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

V) Una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);

VI) Altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta dei candidati (prova facoltativa).

A favore dei candidati che si sottoporranno alla prova facoltativa in lingua tedesca la Commissione potrà attribuire un punto, da aggiungersi al punteggio stabilito dall'art. 39 della legge 30 dicembre 1923, n. 2960.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede e data di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia ove hanno presentato domanda di ammissione al concorso. Del diario delle prove scritte sarà inoltre dato avviso a mezzo di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2960 e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed accedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che verrà loro notificato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, previo giudizio favorevole della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di archivista di Stato.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del relativo rapporto d'impiego con motivato decreto del Ministro per l'interno.

Art. 14.

Ai vincitori sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale della qualifica di archivista di Stato, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale sarà corrisposto l'assegno personale previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 15.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1957
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 271.

(1855)

PREFETTURA DI UDINE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 9316 in data 15 febbraio 1956, con il quale venne indetto il concorso ai posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei comuni di Tolmezzo, Maniago, Manzano, Lauco, Cavasso Nuovo e Artegna;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 954, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:
Mirmina dott. Corrado, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Balistreri dott. Carmelo, medico provinciale capo;
Ventura prof. dott. Mauro, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Udine;
Longo dott. Plinio, primario medico dell'Ospedale civile di Spilimbergo;
Zanin dott. Pietro, medico condotto titolare del comune di Fiume Veneto.

Segretario:
Vetritto dott. Martino, consigliere di 3ª classe.

La predetta Commissione inizierà le operazioni di concorso decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Udine, addì 7 marzo 1957

Il prefetto: BOCCIA

(1728)

PREFETTURA DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio di igiene e profilassi di Castellucchio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1956, numero 40026/IIIª San., con il quale è indetto un concorso per il posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio di igiene e profilassi di Castellucchio;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 282;

Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la proposta dell'Ordine dei medici, nonchè quella del Consorzio interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio di igiene e profilassi di Castellucchio è costituita come appresso:

Presidente:
Mattucci dott. Guido, vice prefetto.

Componenti:
Lurà prof. Angelo, libero docente in patologia medica;
Del Vecchio prof. Gaetano, libero docente in igiene;
Politano dott. Angelo, medico provinciale;
Ferrari dott. Mario, ufficiale sanitario.

Segretario:
De Bellis dott. Michele, consigliere di 3ª classe.

La Commissione avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali e all'albo di questa Prefettura.

Mantova, addì 6 marzo 1957

Il prefetto: CARUSO

(1878)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.